



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

Servizio di supporto

CORTE DEI CONTI



0003617-30/05/2016-SC_ER-T76-P

Bologna, 30 maggio 2016

Al Comune di Rimini

Oggetto: Elezioni comunali del 5 giugno 2016 - Presentazione dei consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale ai sensi dell'art.13 della legge n.96 del 2012. Indicazioni operative per le formazioni politiche

In vista delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016, si trasmettono – con preghiera di curarne la più ampia diffusione tra le formazioni politiche interessate – le unite indicazioni operative predisposte ai fini della presentazione dei consuntivi delle spese elettorali sostenute e delle correlate fonti di finanziamento.

Ringraziando, si porgono distinti saluti.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

(Dott.ssa Rossella Broccoli)

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE



CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI (30.000 ABITANTI PER IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI) AI SENSI DELLA LEGGE n. 96 DEL 2012

INDICAZIONI OPERATIVE

La legge 6 luglio 2012, n.96, ha disciplinato le spese elettorali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, introducendo specifici controlli sulle spese dei singoli candidati e sulle spese delle formazioni politiche che partecipano alla competizione elettorale.

Prescindendo dai controlli previsti sulle spese dei singoli candidati, che sono demandati al Collegio regionale di garanzia elettorale (COREGE) costituito presso la Corte d'Appello di Bologna, si ritiene utile fornire alcune indicazioni operative relativamente ai consuntivi che dovranno essere presentati dai rappresentanti delle formazioni politiche ai fini del controllo degli stessi da parte dell'apposito Collegio costituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna. A tal proposito si precisa che, ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge citata - come modificato dall'art. 33, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116) - gli obblighi di controllo attribuiti alla Corte dei conti si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Contenuto dei consuntivi e termine di presentazione

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati sono tenuti a presentare i consuntivi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

La presentazione può avvenire mediante posta elettronica certificata (emiliaromagna.controllo@corteconticert.it) o, in alternativa, mediante raccomandata postale.

Nel caso in cui la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, deve darne comunque formale comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei conti al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di indicare chiaramente il legame funzionale del soggetto che sottoscrive il rendiconto con la lista (delegato di lista, o, eventualmente, tesoriere o segretario amministrativo).

I consuntivi devono riportare l'indicazione delle fonti di finanziamento e delle spese suddivise secondo le varie tipologie ammissibili di cui all'art.11 della legge n. 515/1993 e devono essere corredati da copia della documentazione giustificativa.

Per quanto concerne i finanziamenti occorre distinguere quelli erogati:

- da persone fisiche per importi fino a € 5.000 ciascuno (se si tratta di finanziamenti raccolti informalmente nel corso di iniziative quali convegni, concerti, ecc. è sufficiente indicare la data e il luogo di svolgimento della manifestazione e l'ammontare raccolto);



- da persone fisiche per oltre € 5.000 ciascuno, per i quali occorre indicare le generalità dei versanti;
- da soggetti diversi dalle persone fisiche, per i quali occorre indicarne la denominazione. Per le sovvenzioni delle società – per le quali si applicano le preclusioni di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974 – è necessario allegare la deliberazione dell'organo sociale e l'attestazione della regolare iscrizione in bilancio (*rectius*, in contabilità);
- direttamente dal partito politico di riferimento, per i quali è sufficiente l'indicazione “mezzi propri” (Cass., sent. n. 1352 del 1999).

Si ricorda che tutti i versamenti e i pagamenti di importo pari o superiore a tremila euro non possono essere effettuati in contanti (art. 49 del d.lgs. n. 231 del 2007, così come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 898, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016).

Per completezza, in tema di finanziamenti erogati ai partiti politici vanno pure tenute presenti le disposizioni di cui all'art.4, della l. n. 659/1981 e all'art.5, comma 3, del d.l. 149/2013, convertito dalla l. n. 13/2014, che riguardano sovvenzioni di particolare entità.

Comunicazione delle generalità (nome, cognome e indirizzo; eventuale indirizzo e-mail) e n° telefonico dei rappresentanti delle formazioni politiche

Per agevolare i possibili contatti tra il Collegio costituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna (che dovrà svolgere l'istruttoria sui consuntivi delle spese elettorali, consistente anche in richieste di chiarimenti o integrazioni) e i rappresentanti delle formazioni politiche è opportuno che questi ultimi indichino, all'atto della presentazione dei documenti, il relativo recapito telefonico e di posta elettronica.

